

FOGLIO INFORMATIVO
LEASING AUTOVEICOLI – SOGGETTI PRIVATI
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI VEICOLI
PER CLIENTI CONSUMATORI SOPRA SOGLIA 75.000
Aggiornato al 01/04/2021

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Ifis S.p.A.

Sede Legale: Via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale: Via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

www.bancaifis.it – Tel +39 041 5027511 - Fax +39 041 5027555 – e-mail: ifis@bancaifis.it

Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all’albo dei Gruppi bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all’Associazione Bancaria Italiana, all’Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International e all’Associazione Italiana Leasing.

INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE

DATI e QUALIFICA del SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto incaricato dell’offerta fuori sede costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COS’È LA LOCAZIONE FINANZIARIA

Per locazione finanziaria si intende, ai sensi dell’art. 1 comma 136 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”, il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un Bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo.

Per locazione finanziaria di “veicoli” si intende la concessione in locazione finanziaria di “motoveicoli” e “autoveicoli” come meglio definiti agli artt. 53 e 54 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (“Nuovo Codice della Strada”).

RISCHI TIPICI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Tipologia di operazione

Il contratto di locazione finanziaria descritto dal presente Foglio Informativo è destinato ai “consumatori” ossia alle persone fisiche che sottoscrivono il contratto per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 c.d. Codice del Consumo) che fanno richiesta di finanziamento superiore a 75.000,00 euro.

Il contratto di locazione finanziaria descritto dal presente Foglio Informativo non è regolato dalle disposizioni relative al “Credito ai consumatori” previste dagli art. 121 e ss. del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 posto che il valore finanziato dalla Concedente è superiore ai 75.000,00 euro.

Locazione finanziaria a tasso fisso

Il contratto di locazione finanziaria può essere a tasso fisso: per tutta la durata della locazione finanziaria rimangono invariati sia il tasso di interesse che l’importo delle singole rate.

Principali rischi tipici della locazione finanziaria

Sul piano contrattuale il Cliente si assume, tra gli altri:

- l'obbligo del pagamento del canone periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente;
- l'obbligo di custodia del bene e di esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso;
- tutti i rischi inerenti il bene oggetto del finanziamento (quali, ad esempio, la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di un bene diverso o viziato o con difetti di funzionamento, la mancanza delle qualità promesse, la distruzione, il furto o il danneggiamento del bene, il rischio di indennizzo in favore del concedente in caso di revocatoria dell’atto di compravendita del bene, ecc.). A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Cliente può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i termini contrattualmente previsti
- i rischi inerenti la facoltà del Concedente di variare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto diverse dal tasso, dandone comunicazione con due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione, nei modi e nel rispetto delle prescrizioni previste dalla legge vigente e, in particolare, ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Sul piano economico e finanziario il Cliente si farà altresì carico, ad esempio:

- dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, tra i quali i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura;
- dell'impegno irrevocabile a corrispondere, durante tutta la vita del contratto, i canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato;
- del rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Assicurazioni obbligatorie

Il contratto di locazione finanziaria è condizionato alla stipula delle seguenti assicurazioni:

- (i) una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile con massimale non inferiore a Euro 6.000.000,00 (l’obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile sussiste per chiunque circoli su strada con veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e del D.M. n. 86 del 01/04/2008 e successive modificazioni e integrazioni);
- (ii) una polizza assicurativa per i rischi di incendio e furto, totali e parziali, per l'intero valore del Bene oggetto del contratto di locazione finanziaria (tale obbligo è pattuito contrattualmente al fine di tutelare un bene di proprietà della Concedente).

Tali coperture assicurative dovranno essere valide ed efficaci per tutta la durata della locazione finanziaria e, comunque, sino alla restituzione del veicolo o al trasferimento della proprietà dello stesso, ove sia esercitato il diritto di opzione d’acquisto.

Il Cliente potrà aderire alla polizza furto e incendio proposta dalla banca nella Sezione “*Servizi accessori*” del presente Foglio Informativo o, in alternativa, sottoscrivere una adeguata copertura assicurativa presso una primaria compagnia di assicurazioni, di gradimento del Concedente. La polizza assicurativa furto e incendio dovrà prevedere un apposito vincolo a favore di Banca Ifis S.p.A. affinché ogni indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa sia corrisposto direttamente al Concedente.

Le polizze obbligatorie dovranno essere rinnovate per tutta la durata del contratto di credito così come il vincolo a favore di Banca Ifis S.p.A.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Costo della locazione finanziaria

Il costo della locazione finanziaria è suddiviso nell'anticipo alla firma del contratto (se previsto) e nei successivi canoni periodici ed è determinato - tra l'altro - dal prezzo di acquisto del bene, dal tasso e dalla durata del contratto di locazione, da tutte le spese, oneri e tasse applicabili oltre che dal prezzo dell'opzione finale di acquisto del bene. Il "Tasso" concretamente praticato al Cliente relativo alla specifica operazione viene espressamente indicato in contratto.

Tasso leasing

Il "Tasso Leasing" è definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi".

Nella tabella sottostante è riportato il **Tasso leasing massimo** praticato al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

Valore finanziato	Oltre 75.000 euro
TASSO LEASING MASSIMO PRATICATO	11,8994%

Tassi effettivi globali medi (TEGM)

Il Cliente potrà consultare i tassi effettivi globali medi (TEGM) in vigore, relativi alla tipologia di operazione oggetto del presente Foglio Informativo, rilevati ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/96 (c.d. "Legge antiusura") e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul sito internet www.bancaifis.it nella sezione "Trasparenza" o presso i locali aperti al pubblico in cui è offerta la locazione finanziaria.

Tasso di mora

Il tasso di mora applicato in caso di ritardo nei pagamenti è pari al "Tasso Soglia" meno 3 (tre) punti percentuali. Per "Tasso Soglia" si intende il minore tra:

- (i) il tasso pubblicato trimestralmente da Banca di Italia mediante decreto ministeriale ai sensi della Legge n. 108 del 1996 per il medesimo tipo di operazione e classe di importo, rilevato al momento del perfezionamento del presente Contratto;
- e
- (ii) il tasso pubblicato trimestralmente da Banca di Italia mediante decreto ministeriale ai sensi della Legge n. 108 del 1996 per il medesimo tipo di operazione e classe di importo, rilevato al momento della data di scadenza del pagamento dovuto.

NOTA BENE: Il tasso leasing e il tasso di mora qualora diano luogo a una potenziale violazione della legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Legge anti usura), saranno ridotti al limite massimo consentito dalla legge.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE

Spese e commissioni massime applicabili (al netto di I.V.A.)

<i>Istruttoria</i>	Spese di istruttoria	Da € 100,00 a € 7.500,00
<i>Gestione dei pagamenti</i>	Spese di gestione pagamenti	€ 5,00
<i>Emissione/copia documenti</i>	Spese invio cartaceo documenti	€ 50,00
	Comunicazione periodica trasparenza cartacea	€ 1,00

	Fornitura del duplicato analogico (cartaceo) della fattura elettronica	€ 1,00
	Rilascio attestati e autorizzazioni	€ 60,00
<i>Gestione amministrativa e finanziaria del contratto</i>	Singola fattura insoluta	€ 20,00
	Variazione modalità di pagamento e/o coordinate bancarie	€ 80,00
	Spese stragiudiziali recupero crediti	Fino ad un massimo del 15% delle somme da recuperare
	Risoluzione contratto ex art. 17	€ 120,00
	Cessione del contratto	€ 150,00
	Variazioni dati anagrafici	€ 30,00
	Esercizio dell'opzione d'acquisto	€ 220,00
<i>Altri costi</i>	Pagamento sanzioni amministrative	€ 20,00
	Operazioni con pubblici registri	€ 100,00
	Mandato a trascrivere la proprietà nei pubblici registri	€ 200,00
	Spese pagamento tassa di proprietà	€ 25,00
	Perizia	Addebitata al cliente al puro costo sostenuto dalla Banca
	Costi di intermediazione assicurativa	€ 35,00 al mese
	Imposta di bollo	Addebitata al cliente al puro costo sostenuto dalla Banca

SERVIZI ACCESSORI

Prodotti assicurativi intermediati da Banca Ifis S.p.A. che il Cliente ha facoltà di acquistare

L'operazione di locazione finanziaria è accompagnata dall'offerta delle seguenti polizze assicurative:

Lease & Go Base	Copertura assicurativa per furto e incendio totale e parziale
Lease & Go Classic	Copertura assicurativa per furto e incendio totale e parziale, atti vandalici, calamità naturali cristalli ed assistenza per autovetture e veicoli commerciali < 35 qli
Lease & Go Classic Plus	Copertura assicurativa per furto e incendio totale e parziale, atti vandalici, calamità naturali, collisione, cristalli ed assistenza per autovetture e veicoli commerciali < 35qli
Lease & Go Top	Copertura assicurativa prestata per furto e incendio totale e parziale, atti vandalici, calamità naturali, cristalli, assistenza per autovetture, veicoli commerciali < 35 qli e Kasko
Lease & Life	Copertura assicurativa per il rimborso del debito derivante dal Contratto di locazione finanziaria in caso di Morte ed Invalidità Totale Permanente dell'assicurato/persona designata
Lease & Life Plus	Copertura assicurativa per il rimborso del debito derivante dal Contratto di locazione finanziaria in caso di Morte, Invalidità Totale Permanente ed Inabilità Totale Temporanea dell'assicurato/persona designata
GAP	Copertura assicurativa contro la perdita finanziaria subita dal locatario a seguito di furto o distruzione totale del veicolo assicurato

I prodotti assicurativi sopraelencati sono offerti da Banca Ifis S.p.A. in qualità di intermediario assicurativo. Per la descrizione di tali prodotti si rinvia ai rispettivi Set Informativi disponibili presso la rete distributiva.

CONSULTAZIONE BANCHE DATI

Il Concedente consulta alcune banche dati per valutare il rischio creditizio del Consumatore. Il Concedente provvede immediatamente e gratuitamente ad informare per iscritto il Consumatore richiedente nel caso di rifiuto di una domanda di credito a causa delle risultanze negative della consultazione di tali banche dati, comunicando al Consumatore le banche dati consultate.

RINVIO ALLE GUIDE PRATICHE DI BANCA DI ITALIA

Per la consultazione della guida pratica di Banca d'Italia relativa alla Centrale dei Rischi "La Centrale dei Rischi in parole semplici" si rinvia alla sezione "Trasparenza" del sito della Banca www.bancaifis.it.

TEMPI DELLA ISTRUTTORIA

L'istruttoria di ciascuna pratica avrà durata massima di 30 giorni dal ricevimento da parte della Concedente della richiesta di leasing e di tutta la documentazione richiesta dalla Concedente ai fini della stipula del contratto di locazione finanziaria.

DURATA E DIRITTO DI RECESSO

Il contratto di locazione finanziaria descritto dal presente Foglio Informativo potrà avere durata minima 18 mesi e massima di 72 mesi e non prevede il diritto di recesso per il Cliente.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

La chiusura del rapporto avverrà entro 120 giorni dall'adempimento da parte del Cliente di tutti gli obblighi posti a suo carico dopo il pagamento dell'ultimo canone.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Grave inadempimento economico

Il Concedente potrà risolvere il contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. in caso di mancato pagamento da parte del Cliente di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, ovvero di un importo equivalente, alle scadenze stabilite. In tale ipotesi troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 138 e ss. della legge 124/2017.

Nei casi di risoluzione per grave inadempimento economico, il Concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere al Cliente quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del Concedente nei confronti del Cliente quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.

Ulteriori gravi inadempimenti

Il Concedente potrà altresì risolvere il contratto di locazione finanziaria ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. in caso di:

- a. non correttezza, veridicità e/o completezza delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'Utilizzatore;
- b. iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e/o azioni esecutive e/o protesti a carico del Cliente;
- c. mancata trasmissione dal Cliente al Concedente del verbale di consegna e della documentazione consegnatagli dal Fornitore;
- d. diminuzione o venir meno delle garanzie sulla base delle quali è stata effettuata l'operazione;
- e. restituzione del Bene da parte del Cliente e prima della scadenza naturale del contratto di locazione finanziaria, senza previo consenso del Concedente;
- f. inadempimento anche solo parziale agli obblighi relativi all'uso, alla manutenzione e riparazione del Bene;
- g. inadempimento all'obbligo di consegnare documentazione autentica, veritiera, completa e aggiornata entro 30 giorni dalla richiesta del Concedente;
- h. inadempimento anche solo parziale agli obblighi relativi alla copertura assicurativa, nonché alla evidenziazione del vincolo a beneficio del Concedente (ove necessario) e alla comunicazione dei sinistri;
- i. furto o altro evento comportante la perdita totale del Bene a qualsiasi causa imputabile, anche per fatto di terzo, caso fortuito o forza maggiore.

Il Concedente è tenuto ad adempiere a specifici obblighi riguardanti l'adeguata verifica della propria clientela ai sensi del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ("Decreto Antiriciclaggio"). Il Cliente, pertanto, anche ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Antiriciclaggio, deve fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate, all'atto

dell'apertura e in corso di rapporto, riguardanti i soggetti beneficiari di fatto (c.d. Titolari Effettivi), nonché svolgere tutte le attività richieste per consentire al Concedente di adempiere agli obblighi di identificazione e di adeguata verifica. L'adempimento, da parte del Cliente, all'obbligo di fornire le informazioni e svolgere le attività richieste ai sensi del presente articolo costituisce condizione per la conclusione del presente Contratto. In caso di comunicazione di informazioni/dati non corretti e/o non veritieri ovvero di rifiuto, da parte del Cliente, di fornire le informazioni necessarie e/o svolgere le attività richieste, il Concedente sarà tenuto ad astenersi dall'instaurare il rapporto con il Cliente e non sarà, pertanto, possibile procedere alla conclusione del Contratto. Il mancato rispetto, da parte del Cliente, all'obbligo di fornire in corso di Contratto le informazioni per l'aggiornamento dei dati di identificazione e adeguata verifica, così come la comunicazione di informazioni/dati non corretti e/o non veritieri, costituisce grave inadempimento del Cliente e consentirà al Concedente di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. Il Cliente, inoltre, è obbligato a dichiarare tempestivamente al Concedente l'esistenza di qualsiasi rapporto, diretto o indiretto, con società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in paesi non appartenenti all'Unione Europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo ("Paesi a rischio"). Ai sensi del Decreto Antiriciclaggio il Concedente si asterrà dall'instaurare il rapporto e porrà fine al rapporto già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi a rischio, così come ulteriori entità giuridiche con sede in tali Paesi a rischio ogni qualvolta non sia possibile identificare il Titolare Effettivo né verificarne l'identità. Le comunicazioni da parte del Cliente di cui al presente articolo dovranno avvenire per iscritto a mezzo raccomandata A.R.. Il Cliente, inoltre, si impegna a segnalare al Concedente, entro 15 giorni lavorativi la pendenza di ogni procedimento penale a proprio carico, anche allo stato di indagine, per i reati fiscali di cui al D.lgs. 10 marzo 2000, n.74. La mancata comunicazione scritta al Concedente, a mezzo di raccomandata A.R., delle circostanze elencate al capoverso che precede e nei termini sopra indicati, così come la mancata trasmissione di informazioni e/o documentazione eventualmente richiesti dal Concedente per i necessari approfondimenti, costituiscono inadempimento del Cliente tale da consentire al Concedente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

In tali ulteriori casi di risoluzione, il Concedente ha diritto alla restituzione del bene e avrà il diritto di ottenere il pagamento immediato e in un'unica soluzione:

- a. di tutti i canoni maturati e insoluti sino alla data di risoluzione contrattuale, nonché di tutte le altre somme dovute a qualsiasi altro titolo, ivi comprese le somme anticipate e le spese sostenute per conto del Cliente;
- b. di un importo - a titolo penale per la risoluzione del Contratto - pari alla al costo totale del credito al netto dell'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del Contratto, maggiorato del corrispettivo per l'opzione di riacquisto.

RECLAMI E TUTELA STRAGIUDIZIALE

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
- mediante posta elettronica all'indirizzo reclami@bancaifis.it;
- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo reclami.pec@bancaifis.legalmail.it.

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia, nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet www.bancaifis.it e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d'Italia. In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

DIRITTO DI RICHIEDERE DOCUMENTAZIONE

L'Utilizzatore, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro il termine di 90 giorni dalla relativa richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al momento della richiesta, la Concedente comunicherà all'Utilizzatore il presumibile importo delle spese per la copia e l'invio della documentazione.

FORO COMPETENTE E LEGGE REGOLATRICE

Qualora la conciliazione tra le parti fallisca o non sia applicabile, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del Contratto dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del foro della località di residenza o domicilio elettivo dell'Utilizzatore.

Il Contratto, nonché ogni obbligazione extracontrattuale derivante o comunque connessa al medesimo, sarà regolato dalla legge italiana.

LEGENDA

Canone	È il corrispettivo periodico della locazione finanziaria. I canoni possono essere di norma mensili, trimestrali o semestrali; il primo canone versato alla firma del contratto può essere più elevato rispetto agli altri.
Cliente/Utilizzatore	Il soggetto che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria in qualità di consumatore.
Concedente	L'intermediario bancario o finanziario creditore che eroga il "finanziamento" e concede il bene in locazione finanziaria.
Consumatore	È la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 c.d. Codice del Consumo).
Offerta fuori sede	La promozione e conclusione di contratti di locazione finanziaria svolta in luogo diverso dalla sede del Concedente da parte di un soggetto terzo.
Sevizi accessori	Sono i servizi, anche non strettamente connessi con il finanziamento, offerti dalla Concedente unitamente alla locazione finanziaria.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento di una somma di denaro come meglio definito nella Sezione "Principali Condizioni Economiche" del presente Foglio Informativo.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie (ad esempio aperture di credito in c/c, crediti personali, leasing, factoring, mutui) nel secondo trimestre precedente. Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. I tassi rilevati sono pubblicati trimestralmente in Gazzetta Ufficiale. Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96, come modificato dal D.L. 70/2011, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

Venezia – Mestre 01/04/2021